



AOO_001/PSR/19/10/2022/0000438

PROTOCOLLO IN USCITA

Trasmissione a mezzo posta elettronica
ai sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

**Alla Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi
comunitari per l'agricoltura**

Sede

**Oggetto: PSR 2014/2022 della Puglia – Indicazioni in merito alle proroghe del termine di
ultimazione dei lavori.**

In alcuni Avvisi pubblici del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2022 della Puglia è previsto che il beneficiario possa chiedere una proroga del termine di ultimazione dei lavori, per un periodo definito, qualora sussistono ragioni oggettive, comprovate da motivazioni adeguate, oppure per cause di forza maggiore o per circostanze eccezionali.

È possibile che, a causa di difficoltà di ordine tecnico e/o amministrativo non tutti i destinatari delle concessioni possano riuscire a completare gli interventi finanziati e/o a rendicontare la spesa sostenuta entro i termini stabiliti nell'atto di concessione, oppure entro il limite temporale definito dall'AdG nell'Avviso con apposito paragrafo dedicato.

Ciò è tanto più probabile se si considerano le circostanze eccezionali che si vive da tempo (pandemia legata al COVID-19, conflitto Russia-Ucraina, inflazione, crisi energetica, ecc.) e che hanno impattato in modo significativo e continuano ad influenzare in maniera straordinaria ed imprevedibile l'attività delle imprese agroalimentari.

Con la presente nota si intende richiamare codesta struttura ad adottare, pur sempre nel pieno rispetto delle regole, un approccio quanto più flessibile, per evitare di incidere ulteriormente su un quadro economico e sociale già particolarmente deteriorato.

A tale proposito, si evidenzia che per le misure per le quali l'Avviso pubblico non fissa termini temporali per la chiusura dei lavori, l'Amministrazione procedente ha facoltà di autorizzare il differimento del termine di ultimazione dei lavori oltre il limite temporale definito nell'atto di concessione o con apposito atto amministrativo di proroga.

Nel caso, si raccomanda che la ulteriore proroga del termine di ultimazione degli interventi sia concessa ai destinatari delle concessioni che dimostrano di aver realizzato una parte degli interventi senza riuscire a completare i lavori e/o a rendicontare la spesa entro il termine assegnato e per il tempo strettamente necessario a completare i lavori e/o rendicontare la spesa sostenuta al fine di rendere funzionale l'opera finanziata.

Qualora l'eventuale richiesta di proroga superasse il termine stabilito dall'AdG nel relativo Avviso pubblico, si precisa che la stessa potrebbe essere accettata qualora il richiedente dimostrasse di essere incorso nella violazione del termine procedurale (anche se previsto a pena di esclusione) per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali indipendenti dalla propria volontà. Tanto, in virtù di un principio consolidato nella dottrina amministrativa (cfr. Cons. Stato, VI, 5 aprile 2017, n. 1589; IV, 16 febbraio 2012, n. 810; V, 13 dicembre 2010, n. 8739) che, in base ai principi di leale collaborazione e di buona fede nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, impone di rimettere in termini il concorrente cui è riconosciuta l'impossibilità relativa ad adempiere.

L'Autorità di Gestione
prof. Gianluca NARDONE